

## MISURA 123 : ACCRESCIMENTO DEL VALORE AGGIUNTO DEI PRODOTTI AGRICOLI – SOTTOMISURA “A” AGROALIMENTARE

### 1. DESCRIZIONE DELLA MISURA

#### 1.1- Descrizione generale

La misura prevede la corresponsione di un aiuto agli investimenti corrisposto sotto forma di contributo in conto capitale alle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli che sostengono l'onere finanziario degli investimenti.

La finalità della misura è di:

- assicurare una continuità nel processo di ammodernamento e favorire l'introduzione dell'innovazione nelle imprese con particolare riguardo alle produzioni a qualità certificata e ad elevata tipicità la cui incentivazione può determinare influssi positivi sull'intera economia territoriale.
- Promuovere una efficiente organizzazione dell'offerta attraverso il potenziamento dell'integrazione tra i diversi segmenti delle filiere produttive locali.

I settori produttivi per i quali è previsto l'intervento sono:

- Lattiero-caseario (latte bovino);
- Vitivinicolo;
- Ortofrutticolo (colture comprese nella OCM Ortofrutta e patate);
- Carne (bovino, suino, avicolo, uova);
- Grandi colture (mais, frumento, soia, girasole, mangimi);
- Olio d'oliva;
- Florovivaismo;
- Altri settori (riso, produzioni di nicchia, cereali e oleoproteginose minori, sementi, piante da fibra, piante officinali, allevamenti minori, conigli, altre produzioni minori non ricomprese altrimenti);

Gli investimenti nel settore bieticolo-saccarifero saranno attuati esclusivamente attraverso il programma nazionale di ristrutturazione di cui al Regolamento CE 320/2006.

L'attribuzione della singola istanza allo specifico settore avviene in funzione della tipologia di investimento richiesto.

#### 1.2 - Obiettivi

- a. Conseguire un elevato valore aggiunto del prodotto agricolo di base;
- b. garantire la qualità di prodotto e di processo sviluppando processi di certificazione e di rintracciabilità in tutti gli stadi della filiera;
- c. privilegiare quegli investimenti agroindustriali in grado di garantire una adeguata ricaduta sui produttori di base della materia prima;
- d. razionalizzare le molteplici attività imprenditoriali favorendo le aggregazioni;
- e. sviluppare la progettazione integrata di filiera quale strumento strategico della politica di sviluppo rurale per tutelare la tipicità del prodotto veneto in ambito nazionale e internazionale;
- f. migliorare la rete logistica.

#### 1.3 - Ambito territoriale

La misura viene attivata su tutto il territorio regionale.

### 2. SOGGETTI RICHIEDENTI

#### 2.1 - Soggetti beneficiari

Beneficiari della specifica misura sono le imprese che svolgono sia la fase di trasformazione che quella di commercializzazione di prodotti agricoli dell'Allegato I del Trattato e tali prodotti restino, dopo la trasformazione, prodotti di cui al medesimo allegato.

Le imprese che svolgono la sola attività di trasformazione o commercializzazione possono accedere al sostegno esclusivamente nell'ambito di specifici progetti integrati di filiera.

Possono accedere le imprese che sono anche produttrici, qualora la materia prima agricola proveniente dalla propria azienda rappresenti un quantitativo non prevalente (inferiore al 50%) della produzione da trasformare.

Per trasformazione di un prodotto agricolo si intende:

qualunque trattamento di un prodotto agricolo dell'Allegato I al Trattato, in esito al quale il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo dell'Allegato I al Trattato ( es. l'estrazione di un succo di frutta o la macellazione di animali da carne).

Per commercializzazione di un prodotto agricolo si intende:

la detenzione o l'esposizione ai fini della vendita, la messa in vendita, la consegna o qualsiasi altra modalità di immissione sul mercato di un prodotto agricolo dell'Allegato I al Trattato (es. l'imballaggio, porzionatura, confezionamento o la costruzione di strutture concepite per la movimentazione dei prodotti agricoli) .

Il sostegno, è limitato alle:

a. imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro (microimprese e piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE);

b. imprese che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di euro (imprese intermedie) come definite dal Regolamento CE n. 1698/2005 articolo 28 comma 3.

Per la identificazione di tali tipologie di imprese si applicano anche tutte le altre condizioni previste dalla raccomandazione 2003/361/CE, in particolare il criterio dell'autonomia.

Tutte le imprese, ad eccezione delle microimprese ubicate nelle zone montane che lavorano prevalentemente prodotti ottenuti in tali aree, possono accedere alla misura esclusivamente nell'ambito dei progetti integrati di filiera.

## **2.2 – Criteri di ammissibilità**

L'accesso alla misura è riservato ad imprese che hanno sede operativa, intesa come stabilimento in cui viene realizzato l'investimento, nella regione Veneto.

Le imprese per beneficiare dell'aiuto devono dimostrare che gli investimenti migliorano il rendimento globale dell'impresa.

Tale condizione si intende rispettata qualora l'impresa dimostri che l'investimento proposto consente di migliorare i seguenti indici economici :

– R.O.I. (risultato operativo/capitale investito), per le società di persone e capitali;

– Valore aggiunto (valore della produzione - consumi netti) per le società cooperative e loro consorzi.

Il confronto viene fatto prendendo in considerazione l'indice medio risultante dagli ultimi tre bilanci approvati con l'indice medio previsionale riferito ai tre anni successivi la conclusione dell'investimento

Per imprese di nuova costituzione, e quindi prive di bilanci approvati il confronto riguarderà dati previsionali.

Nel caso di costituzione di una nuova società derivante dall'accorpamento di più imprese sarà considerato l'indice medio delle singole imprese antecedenti l'operazione di fusione.

Il sostegno non può essere concesso ad imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (Comunicazione CE 2004/C 244/02).

## **3. INTERVENTI AMMISSIBILI**

### **3.1 – Tipo di interventi**

Sono ammissibili i seguenti interventi:

- a. realizzazione/acquisizione, ammodernamento tecnologico, razionalizzazione di impianti di lavorazione, trasformazione, commercializzazione, immagazzinamento;
- b. realizzazione/adeguamento di piattaforme logistiche o miglioramento - razionalizzazione delle strutture e dei circuiti di commercializzazione; sono compresi gli interventi rivolti alla realizzazione di spacci aziendali e di punti espositivi direttamente connessi all'attività di vendita di prodotti agricoli provenienti esclusivamente dalla trasformazione effettuata nella propria azienda e/o in aziende associate ed ubicati nelle sedi di produzione e/o di immagazzinamento;

- c. adeguamento degli impianti a sistemi di gestione qualità e ai sistemi di gestione ambientale, di rintracciabilità e di etichettatura del prodotto;
- d. investimenti diretti alla protezione dell'ambiente, all'igiene ed al benessere degli animali, al risparmio energetico, al riutilizzo dei sottoprodotti di lavorazione, all'utilizzo di fonti di energia rinnovabile prodotta e reimpiegata in azienda, al miglioramento delle condizioni di sicurezza del lavoro.

### 3.2 - Spese ammissibili:

#### 1- Investimenti materiali:

- (a) costruzione, acquisto o leasing con patto d'acquisto, ammodernamento di immobili;
- (b) acquisto dei terreni non edificati è consentito per un costo non superiore al 10% del totale delle spese ammissibili relative all'operazione considerata purchè sussista un nesso diretto tra l'acquisto e gli obiettivi dell'operazione cofinanziata e che un professionista qualificato ed indipendente o un organismo debitamente autorizzato fornisca un certificato nel quale si conferma che il prezzo d'acquisto non supera il valore di mercato;
- (c) acquisto o leasing con patto d'acquisto di macchine e attrezzature nuove, compresi i mezzi di trasporto specialistici (es. camion frigoriferi) e le macchine per la raccolta a servizio di una pluralità di aziende;
- (d) acquisto di hardware e software dedicati ai processi produttivi di trasformazione e commercializzazione dei prodotti.

L'importo ammissibile nel caso di acquisto di immobili (compresi i terreni) non potrà eccedere il 60% di quello complessivo dell'investimento.

#### 2- Investimenti immateriali:

Costi generali connessi alle spese precedenti, come onorari di professionisti relativi alla progettazione, al coordinamento della sicurezza, alla direzione lavori e alla consulenza e supporto, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti e licenze nei limiti massimi del 5% dell'importo delle spese di cui al punto 1- Investimenti materiali, secondo le modalità stabilite negli "Indirizzi Procedurali" elevati al 7% qualora prevalgano investimenti che richiedono progettazione, coordinamento della sicurezza e direzione lavori.

### 3.3 - Limiti e condizioni

Gli investimenti devono assicurare il rispetto delle normative comunitarie applicabili all'investimento stesso. L'ammissibilità degli investimenti tiene conto delle limitazioni di intervento dettate dalle disposizioni delle OCM e dagli orientamenti regionali in materia di complementarietà contenuti nel capitolo 10.2 del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013.

Non sono concessi aiuti per la fabbricazione e la commercializzazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari.

Non sono, comunque, finanziabili:

- a) investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti comunitari obbligatori. Fanno eccezione quelli di seguito elencati realizzati da microimprese per le quali è concessa una proroga di 36 mesi dalla data in cui il nuovo requisito acquista efficacia vincolante per conformarsi ad una norma di recente introduzione:
  - regolamenti (CE) 852/04, 853/04, 854/04, 882/04, Direttiva 2002/99 e Regolamento (CE) 183/05. Le norme in argomento sono divenute obbligatorie dal 1 gennaio 2006, si prevede, quindi, di sostenere con la presente misura l'adeguamento alle norme in argomento per le microimprese fino al 31.12.2008
- b) investimenti relativi ad abitazioni di servizio;
- c) opere di manutenzione ordinaria, riparazioni;
- d) opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;
- e) acquisto di attrezzature ricreative ed arredi;
- f) spese di noleggio attrezzature;
- g) spese amministrative, di personale, ed oneri sociali a carico del beneficiario;
- h) spese di perfezionamento e costituzione di prestiti;
- i) indennità versate dal beneficiario per espropri, frutti pendenti, oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione.

### 3.4 – Durata degli impegni

#### A) Stabilità dell'operazione

Le operazioni che beneficiano delle provvidenze a valere sulla presente misura sono assoggettate ai seguenti vincoli:

- destinazione d'uso, ossia il bene deve mantenere interamente la natura e le finalità specifiche per le quali è stato realizzato;
- divieto di alienazione, cessione, trasferimento a qualsiasi titolo dell'attività d'impresa e del patrimonio immobiliare.

La durata dei suddetti impegni è pari al periodo vincolativo indicato nel documento "Indirizzi procedurali" allegato al presente bando. Deroghe e mancato rispetto dei vincoli sopra esposti sono i regolamentati con le modalità previste dagli indirizzi procedurali generali allegati al presente bando.

#### B) Impegni di fornitura

Ciascun soggetto beneficiario dovrà impegnarsi a intrattenere rapporti di fornitura del prodotto interessato all'investimento con:

- aziende agricole attive nella produzione primaria se il beneficiario è un'impresa di trasformazione e commercializzazione;
- aziende di trasformazione e commercializzazione nel caso in cui il beneficiario sia un'impresa di sola commercializzazione inserita in un PIF.

Tali impegni di fornitura avranno durata per i tre anni successivi all'anno solare nel quale si è verificato il collaudo finale degli interventi oggetto di aiuto.

A tal fine il beneficiario dovrà produrre all'organismo pagatore, al momento della richiesta di collaudo delle opere, l'elenco dei produttori agricoli o delle aziende di trasformazione e commercializzazione con cui intratterrà per i tre anni successivi rapporti di fornitura del prodotto con indicazione delle relative produzioni.

Limitatamente al settore della carne i beneficiari potranno produrre l'elenco dei macellatori purchè questi ultimi forniscano un elenco che identifichi i produttori agricoli fornitori della materia prima.

Gli impegni di fornitura dovranno garantire l'approvvigionamento di almeno il 70% della materia prima da trasformare/commercializzare prevista come obiettivo finale dell'investimento .

#### C) Contratti di fornitura all'interno dei PIF

Nel solo caso in cui la misura 123 sia attivata all'interno di un PIF l'impresa beneficiaria dovrà obbligatoriamente stipulare anche:

- contratti di fornitura di materia prima con aziende agricole attive nella produzione primaria aderenti al PIF se il beneficiario è un'impresa di trasformazione e commercializzazione
- contratti di fornitura di prodotto trasformato con aziende di trasformazione e commercializzazione aderenti al PIF nel caso in cui il beneficiario sia un'impresa di sola commercializzazione,

secondo le modalità previste nella specifica scheda del progetto integrato di filiera.

#### D) Controlli ex post

Ai fini del rispetto degli impegni e dei contratti di fornitura (precedenti punti B) e C) ) fra contraente beneficiario e produttori agricoli conferenti/ fornitori o imprese di trasformazione dei prodotti trattati, le imprese beneficiarie, saranno oggetto di verifiche nel triennio successivo a quello nel quale si è verificato il collaudo finale degli investimenti oggetto di intervento contributivo.

Qualora, durante i controlli in loco effettuati nel triennio successivo alla verifica dello stato finale dei lavori, si constati che la percentuale di materia prima proveniente da produttori agricoli o di quella trasformata,

risultante dal controllo è inferiore a quella oggetto dell'impegno assunto dal beneficiario, si procede al recupero del contributo erogato proporzionalmente alla differenza accertata al momento del controllo.

In particolare, salvo i casi di forza maggiore definiti dalla vigente normativa ed opportunamente valutati dall'autorità preposta alla autorizzazione ai pagamenti, il contributo pubblico effettivamente determinato viene ridotto della differenza constatata, se quest'ultima supera del 3%, ma non più del 20%, la percentuale accertata.

Qualora la differenza constatata sia superiore al 20% della percentuale accertata, l'interessato decade interamente dai benefici ricevuti e gli uffici competenti avviano le procedure di revoca del contributo.

#### **4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA**

##### **4.1 - Importo messo a bando:**

a) – 1.250.000 euro per operazioni individuali con beneficiario microimprese ubicate nelle zone montane che lavorano prevalentemente prodotti ottenuti in tali aree, e per investimenti effettuati in zona montana.

b) – 30.000.000 euro per operazioni inserite in progetti integrati di filiera (PIF).

Le somme messe a bando per la misura 123 nell'ambito dei PIF vengono ripartite tra i settori produttivi elencati al punto 1.1 tenendo conto dei seguenti elementi ai quali viene attribuito il peso percentuale a fianco indicato:

a) rapporto percentuale tra il valore della produzione agricola del settore e il valore complessivo di tutti i settori ammessi : peso percentuale pari a 70% ( vedi tabella 8.1);

c) rapporto percentuale tra volume delle spese ammissibili per ciascun settore e volume complessivo della spesa di tutti i settori ammessi : peso percentuale pari a 30%.

##### **4.2 - Livello ed entità dell'aiuto**

L'intensità dell'aiuto pubblico è determinato nel 30% della spesa ritenuta ammissibile.

Tale intensità è aumentata al 40% per le imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro (microimprese, come definite nella Decisione 2003/361/CE), ubicate nelle zone montane che lavorano prevalentemente prodotti ottenuti in tali aree.

Per le imprese intermedie l'entità del sostegno è ridotta al 20% della spesa ritenuta ammissibile.

I beneficiari possono richiedere la liquidazione di un anticipo e/o di acconti che saranno erogati secondo le modalità previste negli indirizzi procedurali allegati al presente bando.

##### **4.3 – Limiti di intervento e di spesa**

L'importo massimo della spesa ammessa a finanziamento è pari a 2.000.000 di euro per soggetto giuridico beneficiario per ogni singolo bando, mentre quello minimo è fissato in 200.000 ridotto a 40.000 euro per gli investimenti realizzati dalle microimprese.

Nel settore ortofrutticolo l'importo minimo di spesa ammessa a finanziamento per soggetto giuridico beneficiario, non può essere inferiore a 200.000 €.

##### **4.4 – Termini e scadenze per l'esecuzione**

Il tempo utile per il completamento delle operazioni è fissato in 24 mesi, elevato a 30 mesi per i progetti ricadenti in zona montana.

Qualora questi termini non vengano rispettati si applicano, se del caso, le riduzioni previste negli indirizzi procedurali generali allegati al presente bando.

#### **5. CRITERI DI SELEZIONE**

I seguenti criteri si applicano esclusivamente alle operazioni individuali non inserite in un progetto integrato di filiera di cui al precedente punto 4.1 lettera a).

##### **5.1 – Priorità e punteggi**

A tutte le istanze in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti, corredate da tutta la documentazione richiesta in fase di presentazione della domanda e ritenute ammissibili a seguito

dell'istruttoria, verrà attribuito un punteggio in base agli elementi di priorità e preferenza appresso indicati. Tali istanze, con attribuito punteggio, saranno inserite in un'unica graduatoria.

Verranno ammessi a beneficio i soggetti, compresi nella graduatoria, sino a utilizzare il budget di spesa previsto dalla programmazione finanziaria.

Viene individuata la seguente priorità:

**- numero di produttori di base fornitori di materia prima**

Gli investimenti devono concorrere al miglioramento della situazione dei settori di produzione agricola di base interessati e devono garantire una partecipazione adeguata dei produttori di tali prodotti di base ai vantaggi che da essi derivano.

<i>N. produttori fornitori di materia prima<sup>60</sup></i>	<i>punti</i>
<i>Più di 60</i>	<i>6</i>
<i>Da 41 a 60</i>	<i>5</i>
<i>Da 21 a 40</i>	<i>4</i>
<i>Da 11 a 20</i>	<i>3</i>
<i>Da 6 a 10</i>	<i>2</i>
<i>Fino a 5</i>	<i>1</i>

Ai fini della determinazione quantitativa del numero di produttori coinvolti si adottano i seguenti criteri:

- in riferimento alle imprese gestite direttamente (che abbiano come obbligo statutario il conferimento del prodotto da parte dei soci) dai produttori agricoli, che dispongono della materia prima, la media dell'ultimo biennio considerato dei soci conferenti;
- in riferimento alle imprese non gestite dai produttori agricoli, la media dell'ultimo biennio considerato dei produttori di base, singoli o associati, che hanno ceduto la materia prima, considerando, nel caso di approvvigionamento tramite cooperative, loro consorzi od associazioni di produttori, il numero di produttori in proporzione al quantitativo annuo prodotto dall'organismo associato e contrattato con l'impresa.

Le imprese che trasformano e commercializzano materia prima non conferita per obbligo statutario da produttori di base dovranno dimostrare l'esistenza di tale condizione attraverso la presentazione all'atto della domanda di un elenco produttori agricoli di base con i quali hanno intrattenuto nell'ultimo biennio rapporti di fornitura di materia prima .

Tali obblighi sussistono anche per quelle imprese che trasformano e commercializzano materia prima conferita per obbligo statutario relativamente alla quota di prodotto non derivante dal conferimento dei soci.

Ai fini del presente provvedimento si definiscono imprese gestite direttamente dai produttori agricoli, tra l'altro: le società cooperative agricole e loro consorzi, le organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo di cui al regolamento (CE) n. 2200/1996, le società di capitali in cui oltre il 50% del capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli o dalle società di cui sopra.

A parità di punteggi sarà data preferenza alle imprese con titolare più giovane nel caso di ditte individuali mentre per le società si farà riferimento alla data di nascita del socio più giovane.

## **6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE**

### **6.1 Presentazione dell'istanza**

Le istanze di aiuto agli investimenti devono essere presentate all'Agenzia veneta pagamenti in Agricoltura via N. Tommaseo 67, 35131 Padova entro i termini stabiliti dal presente bando, secondo le modalità previste e secondo le modalità previste dalle Linee procedurali generali approvate dalla Giunta regionale, con allegata la seguente documentazione:

---

<sup>60</sup> Modifica apportata con DPGR n.92 del 29/04/2008

1. copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
2. scheda richiesta punteggio (o priorità se all'interno del PIF) (contenuta nel modello di domanda);
3. Dichiarazione specifica di misura (contenuta nel modello di domanda) attestante:
  - a. in merito al soggetto beneficiario; se trattasi di impresa di trasformazione e/o commercializzazione. Nel caso sia anche produttrice, che la materia prima agricola proveniente dalla propria azienda rappresenti un quantitativo non prevalente (inferiore al 50%) della produzione da trasformare;
  - b. dichiarazione in merito alla dimensione dell'impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE (microimpresa, piccola, media) e regolamento CE 1698/2005 articolo 28 comma 3 (imprese intermedie)
  - c. dichiarazione che gli investimenti proposti migliorano il rendimento globale dell'impresa (con riferimento all'indice economico prescelto).
  - d. dichiarazione che l'impresa non è in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (Comunicazione CE 2004/C 244/02), ovvero non ha in corso procedure concorsuali
  - e. il rispetto delle norme comunitarie applicabili allo specifico investimento oggetto della domanda;
4. documentazione comprovante il punteggio richiesto;
5. Permesso di costruire o in alternativa, la richiesta di rilascio del permesso di costruire riportante la data di presentazione in Comune;
6. DIA riportante la data di presentazione in Comune;
7. relazione di valutazione incidenza del progetto laddove prevista, ovvero dichiarazione del tecnico che attesta il non assoggettamento delle opere oggetto di domanda a tale normativa; tale relazione non è richiesta qualora sia già stata presentata ad altra amministrazione ai fini del rilascio di permessi ed autorizzazioni allegati alla domanda di partecipazione alla presente misura;
8. Delibera del consiglio di amministrazione della società, che approva il progetto e che s'impegna ad acquisire da produttori agricoli per il triennio successivo alla verifica dello stato finale dei lavori un quantitativo pari ad almeno il 70% della materia prima da trasformare /commercializzare prevista come obiettivo finale dell'investimento.  
Per le aziende di sola commercializzazione del settore floricolo, dove non è prevista una fase di trasformazione, si dovrà assumere il medesimo impegno.
9. Le aziende di sola commercializzazione che presentano domanda all'interno di un PIF unitamente ad aziende di trasformazione, dovranno assumere l'impegno ad acquistare dall'impresa di trasformazione almeno il 20% della produzione di quest'ultima.
10. Bilanci consuntivi degli ultimi tre esercizi, completi di stato patrimoniale; conto economico; nota integrativa; relazione degli amministratori e del collegio sindacale. Qualora l'ultimo bilancio non fosse stato ancora approvato può essere trasmessa la bozza sottoscritta dai legali rappresentanti e corredata dagli allegati esplicativi delle varie poste. In caso di imprese impossibilitate alla presentazione dei bilanci richiesti, in quanto, non soggette all'obbligo di presentazione di alcun tipo di bilancio ai sensi della normativa vigente, ovvero di imprese costituite in data che non consente la presentazione di almeno un bilancio consuntivo, si provvederà alla valutazione della redditività in base a documenti equipollenti.
11. Dichiarazione di proprietà dei terreni su cui insisterà l'investimento, ovvero, nel caso di possesso, idoneo atto che ne attesti la disponibilità per un periodo di durata pari almeno a quella del periodo vincolativo di destinazione prevista per lo specifico bene oggetto di aiuto.
12. Piano d'investimento Agroindustriale predisposto sulla specifica modulistica, comprensivo delle schede per la determinazione delle dimensioni aziendali
13. Computo metrico estimativo analitico redatto utilizzando il prezzario della C.C.I.A.A. della provincia in cui viene realizzato l'investimento, unitamente agli atti progettuali;
14. Tre preventivi analitici per ogni attrezzatura e/o macchinario oggetto di domanda, con quadro di raffronto e relazione, sottoscritta dal tecnico e dal richiedente, illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido;

I documenti indicati ai numeri 1., 2., 3., 4., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13 e14 sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

La documentazione di cui al punto 5 se non presente in allegato alla domanda può essere integrata entro i sessanta giorni successivi alla chiusura dei termini, fatto salvo che comunque in allegato alla domanda dovrà essere presentata la richiesta di rilascio.

Analogamente per il documento previsto al punto 6. che se non presente in allegato alla domanda, può essere integrato entro il medesimo termine di 60 giorni dalla chiusura dei termini di presentazione della domanda, unitamente all'elenco della documentazione presentata in Comune ed alla dichiarazione attestante che è trascorso il periodo per l'eventuale comunicazione di diniego da parte del Comune.

#### Documentazione specifica

Ai fini delle determinazione del punteggio da assegnare alla domanda, la documentazione indicata al precedente punto 4. dovrà contenere:

Per la priorità relativa al numero dei produttori si considerano i seguenti elementi documentali:

1. registro di vinificazione per le imprese del settore vitivinicolo;
2. registro dei primi acquirenti per le imprese del settore lattiero-caseario;
3. il registro delle imprese che hanno determinato il volume della produzione commercializzata per le organizzazioni di produttori per il settore ortofrutticolo;
4. l'elenco dei produttori conferenti per tutti gli altri settori.

## 6.2 Documentazione per la rendicontazione degli investimenti.

Ai fini del pagamento di acconti o del saldo del contributo il beneficiario dovrà presentare, in allegato alla domanda di pagamento la seguente documentazione:

1. Elenco della documentazione a giustificazione della spesa sostenuta (secondo la modulistica predisposta da AVEPA);
2. copia dei giustificativi di pagamento;
3. copia delle eventuali autorizzazioni previste per legge (agibilità, autorizzazioni sanitarie,...);
4. Dichiarazioni relative ad impegni ed obblighi previsti dalla specifica misura.

AVEPA avrà cura di predisporre e inviare ad ogni singolo beneficiario, la modulistica e le modalità per l'erogazione dell'aiuto.

## 7. INDICATORI

Input: Ammontare della spesa pubblica realizzata (di cui FEASR)

Output: Numero di imprese beneficiarie  
Volume totale dell'investimento

Di risultato: Aumento del valore aggiunto lordo nelle aziende beneficiarie  
Numero di imprese che hanno introdotto nuovi prodotti e/o nuove tecnologie

Di impatto: Crescita economica  
Produttività del lavoro



**8. ALLEGATI TECNICI****8.1 Valore della produzione per settore (%)**

SETTORI	% VALORE PRODUZIONE
Lattiero-caseario (latte bovino);	10.83
Vitivinicolo	11.81
Ortofrutticolo (colture comprese nella OCM Ortofrutta e patate);	19.87
Carne (bovino, suino, avicolo, uova)	36.39
Grandi colture (mais, frumento, soia, girasole, mangimi)	18.15
Oleicolo	0.18
Florovivaismo	2.19
Altri settori	0.57